



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 01

STIPULA CONVENZIONE CON LA ASSOCIAZIONE ONLUS
CADASH VISCONTEA DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO PER GLI
ANZIANI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI AZIENDALI

Cremona, 08 GEN. 2021

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con atto protocollato in data 17/04/2019 n. 00001562/00-19 è stata recepita la stipula di Convenzione tra l'Associazione Onlus CADASH Viscontea di Cremona e l'Azienda Cremona Solidale per l'affidamento del servizio di trasporto sociale assistito per gli anziani frequentanti i centri diurni aziendali, con scadenza in data 31 dicembre 2020;
- al fine di stipulare nuova convenzione per il servizio di cui trattasi, in data 7 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito internet aziendale e all'Albo Pretorio del Comune di Cremona, avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio, con scadenza della presentazione delle domande prevista per le ore 12.00 del 30 dicembre 2020;
- a tale avviso risulta aver aderito solamente l'Associazione Onlus CADASH Viscontea di Cremona;

Preso atto che l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 prevede che

1. le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
2. le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
3. l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
4. le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le

modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione

e che quindi tutto trattasi di una deroga alle regole dell'evidenza pubblica del codice dei contratti pubblici, giustificata quando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza;

Appurato che la previsione contenuta negli articoli 142 e 143 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel disciplinare il particolare regime giuridico degli appalti nei servizi sociali, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i servizi in parola attraverso modalità diverse, quali l'affidamento in convenzione, già presente nel nostro ordinamento con le richiamate disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 266/1991 e all'art. 30 della legge n. 383/2000

Convenuto che:

- l'Associazione Onlus CADASH Viscontea è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2027 e sopra riportato;
- negli scorsi anni ha sempre svolto il servizio con puntualità, rispettando tutte le condizioni previste dal servizio stesso acquisendo inoltre conoscenza e competenza nell'espletamento del servizio

ORDINA

1. di stipulare, per le motivazioni di cui alle premesse, apposita convenzione con la Associazione Onlus CADASH Viscontea di Cremona per l'affidamento del servizio di trasporto sociale assistito per gli anziani frequentanti i centri diurni aziendali per il biennio 2021/2022 con decorrenza 04/01/2021

2. di sottoporre la presente ordinanza alla successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta utile.



IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Arcaini